REGOLAMENTO (CEE) N. 571/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1970

che stabilisce l'elenco e la destinazione dei prodotti del settore delle uova ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE prevede la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni all'esportazione; che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 437/70 (4), prevede che questa fissazione anticipata concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 489/70 (6), prevede che il regime di fissazione anticipata dell'importo della restituzione può essere reso applicabile alle uova in guscio esportate sotto forma di ovoalbumina ;

considerando che le possibilità di esportazione di questi prodotti inducono a prevedere la fissazione anticipata delle restituzioni per ciascuno di questi ;

considerando che le esportazioni verso taluni paesi terzi assai lontani dalla Comunità sono sottoposte a condizioni particolari di trasporto e a uno scaglionamento delle consegne tali da rendere necessaria la fissazione anticipata delle restituzioni verso queste destinazioni ; che è, pertanto, necessario stabilire l'elenco di questi paesi terzi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE è fissata anticipatamente, su richiesta, per i prodotti di cui all'allegato I esportati a destinazione dei paesi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(4) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 2.
(5) GU n. L 29 dell'8. 2. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 1.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre (non da cova) 1. in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina essiccata 2. in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. Essiccate 2. altre b) Giallo d'uova : 1. liquido 2. congelato 3. essiccato

ALLEGATO II

Paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS.